



**LE PREROGATIVE DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE**

Prerogative dei sindacati rappresentativi

Con delibera n. 1 del 15 gennaio 2019 l'ARAN ha approvato le tabelle con cui viene accertata, ancorché in via provvisoria, la rappresentatività delle diverse sigle sindacali per il triennio contrattuale 2019-2021. Per il comparto Istruzione e Ricerca sono considerate organizzazioni rappresentative, **nell'ordine**:

1. **CISL FSUR**
2. **FLC CGIL**
3. **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**
4. **SNALS CONFSAL**
5. **FEDERAZIONE GILDA UNAMS**
6. **ANIEF**

Ai sensi del CCNQ 4.12.2017 (Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali), le organizzazioni rappresentative hanno, fra l'altro, diritto di:

- nominare propri **terminali associativi** (art. 3)
- indire **assemblee** in orario di lavoro (art. 4)
- **affiggere** testi e comunicati, utilizzando ove possibile anche ausili informatici (art. 5)
- utilizzare **locali** per attività e riunioni (art. 6)
- fruire di **distacchi** e **permessi** (artt. 7 – 10)

Per quanto riguarda la **contrattazione integrativa** e gli altri **modelli relazionali** previsti dal **CCNL**, l'ARAN ha chiarito, con propria comunicazione del 19 luglio 2018 (prot. 13927), in risposta a un quesito proposto dal MIUR in data 23 maggio 2018 (nota prot. 15598) che **solo le sigle firmatarie** del Contratto Nazionale sono ammesse alla **contrattazione integrativa** e agli altri **istituti di partecipazione**.

Il concetto è ripreso nella nota inviata in data 26 luglio 2018 dal Capo di Gabinetto del MIUR (prot. 21252), nella quale, con riferimento alla risposta dell'ARAN, testualmente si afferma: *“Nello specifico viene chiarita, per tutti i modelli relazionali previsti ai vari livelli, la coincidenza dei soggetti titolati ad essere ammessi alla contrattazione integrativa e agli istituti di partecipazione con le sole organizzazioni sindacali firmatarie, fatte salve le prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro”*.

In altra comunicazione dell'ARAN (13929 del 19 luglio 2018, in risposta a quesito di un Dirigente Scolastico) viene ribadito come *“a livello di istituzione scolastica la delegazione di parte sindacale sia composta dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL”*, specificando inoltre che *“Tali soggetti sono gli stessi titolari delle altre modalità relazionali, ivi inclusa l'informazione”*.